

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):		
<i>In sede referente</i>	Pag.	1
GIUSTIZIA (IV):		
<i>In sede legislativa</i>	»	3
FINANZE E TESORO (VI):		
<i>In sede referente</i>	»	3
ISTRUZIONE (VIII):		
<i>In sede legislativa</i>	»	5
LAVORI PUBBLICI (IX):		
<i>In sede referente</i>	»	7
<i>In sede legislativa</i>	»	7
AGRICOLTURA (XI):		
<i>In sede legislativa</i>	»	7
IGIENE E SANITÀ (XIV):		
<i>In sede legislativa</i>	»	8
<i>In sede referente</i>	»	8
CONVOCAZIONI	»	9

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente LUCIFREDI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ariosto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali » (*Urgenza*) (4278).

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge per l'esame degli articoli.

Il Presidente comunica che da parte del Relatore, deputato Cossiga, sono stati presentati numerosi emendamenti al testo originario del disegno di legge; comunica altresì che da parte dei deputati Rocchetti, Piccoli e Foderaro e da parte del deputato Casalnuovo sono stati proposti due emendamenti, diretti a stabilire, il primo che lo statuto regionale deve contenere l'indicazione del capoluogo della Regione, e quello del deputato Casalnuovo, che il capoluogo della Regione

è la città che ha di fatto adempiuto finora al compito di rappresentare la Regione stessa, rappresentanza che si considera espressa delle funzioni dei più alti uffici giudiziari e amministrativi, quali la Corte d'appello ed il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche.

Il deputato Almirante dichiara che non avanza proposta diretta a far sì che la Commissione proponga all'Assemblea il non passaggio agli articoli del disegno di legge perché ritiene che la legge n. 62 del 1953 debba essere emendata nell'ipotesi che si giunga all'attuazione dell'ordinamento regionale, per la quale, come è noto, la sua parte politica è decisamente contraria.

Il deputato Luzzatto dichiara, anche a nome dei suoi colleghi di gruppo, di essere contrario agli emendamenti del Relatore diretti a modificare norme della legge n. 62 del 1953 diverse da quelle che il Governo, con il disegno di legge, ha ritenuto meritevoli di revisione, e ciò per evitare che ulteriori ostacoli si frappongano all'attuazione dell'ordinamento regionale. In particolare, precisa che la legge sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, a suo avviso, è tale da importare modifiche ulteriori e diverse da quelle proposte dal Governo al disegno di legge, ma, data la congiuntura politica, poiché la legge in questione, anche nel testo vigente, è tuttavia sufficiente alla prima attuazione dell'ordinamento regionale (pur preannunciando nella prossima legislatura un progetto di legge diretto a modificare la legge n. 62 del 1953 per adeguarla alla posizione che assume l'ente regione nell'ordinamento costituzionale vigente), conclude annunciando il voto contrario dei deputati del suo gruppo agli emendamenti del Relatore diretti ad estendere la portata delle modifiche che il Governo propone alla legge n. 62 del 1953.

Per le stesse ragioni, di ordine pregiudiziale e politico, senza pronunziarsi sul merito, si dichiara contrario anche agli emendamenti dei deputati Rocchetti e Casalnuovo.

Il Relatore Cossiga dichiara che gli emendamenti in questione, devono considerarsi emendamenti proposti, oltre che dal Relatore, anche a nome del gruppo parlamentare democratico cristiano.

Il deputato Santarelli Enzo, a nome dei deputati del gruppo comunista, dichiara di essere contrario agli emendamenti proposti dal Relatore e da altri deputati, ribadendo il punto di vista del suo gruppo che, per dare attuazione immediata all'ordinamento regionale, ritiene che a tal fine siano necessarie soltanto la legge sull'elezione dei Consigli regionali e quella sulla finanza regionale.

Il Sottosegretario di Stato Ariosto dichiara che il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal Relatore, contrario agli emendamenti proposti dai deputati Rocchetti, Piccoli, Foderaro e dal deputato Casalnuovo.

La Commissione passa, quindi, all'esame dei singoli articoli.

Non risulta approvato l'emendamento dei deputati Rocchetti, Piccoli e Foderaro, né risulta approvato l'emendamento del deputato Casalnuovo.

L'articolo 1 del disegno di legge risulta approvato nel testo sostitutivo integrale proposto dal Relatore, con il quale si stabilisce che il numero degli assessorati regionali non potrà essere superiore a sei nelle regioni con popolazione fino a 1 milione di abitanti, a dieci in quelle con popolazioni fino a 3 milioni e a dodici nelle altre.

Sono approvati altresì due articoli aggiuntivi all'articolo 1 del disegno di legge, proposti sempre dal Relatore, diretti rispettivamente: a stabilire che il rifiuto di approvazione dello statuto da parte delle Assemblee parlamentari è comunicato al Presidente del Consiglio regionale mediante trasmissione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri dei messaggi dei Presidenti della Camera cui sono allegati i relativi resoconti parlamentari; ed a stabilire altresì che la Regione non può esercitare le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite, se non dopo l'approvazione dello statuto regionale da parte del Parlamento.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge risultano, quindi, approvati senza modificazioni.

L'articolo 4 del disegno di legge risulta approvato nel testo sostitutivo integrale, proposto dal Relatore, volto a modificare l'articolo 26 della legge n. 62 del 1953, in modo che risultino stabiliti i principi relativi alle competenze dei Consigli regionali in ordine all'esercizio delle potestà legislative, regolamentare ed in materia di bilancio, oltre che in relazione ai piani generali di intervento economico e finanziario, nelle materie di competenza delle regioni, ed ai piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, da approvarsi secondo la procedura legislativa, con atti aventi forza di legge.

Dopo l'articolo 4 è aggiunto un altro articolo, proposto dal Relatore e diretto a regolare i rapporti tra Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nonché la materia della supplenza del Presidente della Giunta stessa.

L'articolo 5 del disegno di legge risulta, quindi, approvato in un nuovo testo, proposto dal Relatore stesso, diretto a stabilire, tra l'altro, che la Giunta regionale è composta, oltre che dal Presidente, da un numero di assessori pari al numero degli assessorati previsti dallo statuto.

Sempre su proposta del Relatore Cossiga, la Commissione approva, quindi, un articolo aggiuntivo, da inserirsi dopo l'articolo 5 del disegno di legge, diretto a stabilire che la Giunta regionale è nominata dal Consiglio su proposta del Presidente della Giunta con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei voti.

L'articolo 6 è anch'esso approvato in un nuovo testo proposto dal Relatore, diretto a precisare, sul piano materiale, i rapporti tra le competenze della Giunta regionale e quelle del Consiglio, indicando le attribuzioni istituzionali e permanenti della Giunta regionale.

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 risultano, invece approvati senza modificazioni, dopo che la Commissione ha approvato due articoli aggiuntivi proposti dal Relatore e diretti l'uno, a sopprimere gli articoli 32 e 33 della legge n. 62 del 1953, l'altro, a sopprimere il secondo comma dell'articolo 34 della legge che il provvedimento tende a modificare ed a stabilire altresì che la mozione di sfiducia nei riguardi degli organi esecutivi della Regione è necessariamente diretta nei confronti sia del Presidente che di tutta la Giunta.

L'articolo 13 del disegno di legge risulta, quindi, approvato con modifiche parziali proposte dal Relatore. Senza modificazioni risulta approvato l'articolo 14; l'articolo 15 del disegno di legge è approvato con modifiche di carattere tecnico proposte dal Relatore.

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 risultano approvati nello stesso testo proposto dal Governo. Dopo l'articolo 19, su proposta del Relatore, la Commissione approva il seguente articolo aggiuntivo:

«Dopo l'articolo 58 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è istituito il seguente articolo 58-bis:

Qualora la Commissione di controllo ritenga che un atto amministrativo della Regione sottoposto al suo controllo, sia viziato di illegittimità perché con esso la Regione ha invaso la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato od alla Regione, non può annullarlo, salvo che non vi siano

altri motivi, ma ne deve informare immediatamente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta regionale interessata.

Qualora entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, lo Stato o la Regione interessata non promuova il previsto ricorso, l'atto amministrativo diviene esecutivo; diventa parimenti esecutivo con il deposito della sentenza con cui la Corte Costituzionale abbia respinto il ricorso proposto dallo Stato o dalla Regione ».

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 sono approvati senza modificazioni.

Su proposta del Relatore la Commissione approva, quindi, un articolo aggiuntivo 28-bis diretto a stabilire che, per promuovere la azione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati prima della istituzione delle Regioni a statuto ordinario o per impugnare atti pubblicati anteriormente a detta istituzione, i termini stabiliti decorrono, per ogni Regione, dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui ha luogo la prima adunanza del Consiglio regionale.

Gli articoli 29 e 30 risultano approvati senza modificazioni.

La Commissione approva, quindi, su proposta del deputato Berry, un articolo diretto a sopprimere gli articoli 65, 66 e 70 della legge n. 62 del 1953, e sempre su proposta del deputato Berry, una modifica agli articoli 16 e 24 della legge che il provvedimento tende a modificare, diretta a stabilire che al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale è corrisposto un assegno mensile, corrispondente al coefficiente 970.

Su proposta del Presidente, la Commissione conferisce, quindi, mandato al Relatore Cossiga di redigere la relazione per l'Assemblea; il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Il deputato Almirante dichiara che si riserva di presentare relazione di minoranza.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente CASSIANI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Mannironi.

PROPOSTE DI LEGGE:

COLITTO: « Modifica dell'articolo 49 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, riguardante l'istituzione della Cassa nazionale di previdenza

e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1011);

PALAZZOLO: « Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori » (2632);

BOIDI ed altri: « Nuove norme in materia di previdenza e di assistenza forense » (3701);

SPADAZZI: « Previdenza e assistenza per i patrocinatori legali » (4048).

La Commissione prosegue la discussione, già iniziata nelle sedute del 5, 12, 13, 19 e 21 dicembre 1962 e del 10 gennaio 1963, del testo unificato delle quattro proposte di legge predisposto dal Comitato ristretto.

Dopo interventi del Presidente Cassiani, del Sottosegretario Mannironi, del Relatore Amatucci, e dei deputati Pellegrino, Palazzolo, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Preziosi Olindo, Manco e Pennacchini, che discutono la formulazione delle norme relative al diritto a pensione dei professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, la Commissione completa l'approvazione degli articoli del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il testo unificato delle quattro proposte di legge è, infine, votato a scrutinio segreto ed approvato.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Vicepresidente ALBERTINI indi del Presidente VALSECCHI.*

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni » (*Urgenza*) (*Parere alla V Commissione*) (4281).

Il Relatore Restivo osserva, preliminarmente, che la determinazione quantitativa del fabbisogno al quale deve provvedere la finanza regionale si prospetta necessariamente con carattere di larga approssimazione fino a quando non sia stata in modo specifico definita, ai sensi dell'ottava disposizione transitoria della Carta costituzionale, la sfera delle funzioni da affidare alle Regioni per ogni ramo della pubblica amministrazione indicato nell'articolo 117 della Costituzione.

Fa, quindi, presente come il sistema della finanza regionale, quale risulta dall'attuale formulazione del disegno di legge, provochi alcuni dubbi in ordine all'attuazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni. Infatti,

tale autonomia richiede che, concorrendo alla formazione delle entrate regionali tributi propri delle Regioni e quote di tributi erariali, i primi abbiano, pur nella loro necessaria limitatezza, una consistenza tale da non togliere ogni effettiva rilevanza alla funzione che a quei tributi medesimi è riconosciuta dalla norma costituzionale e cioè la funzione di ricollegare, in qualche modo, il volume delle entrate regionali, per la maggior parte costituito da assegnazioni dello Stato, anche all'esercizio di una discrezionalità propria delle Regioni.

Osserva, quindi, che la finanza regionale non può svolgersi occupando, anche solo marginalmente, un'area impositiva già assegnata alla potestà tributaria di enti locali e conseguentemente contraendo tale area. Rileva che il trasferimento dai comuni alle Regioni dell'onere concernente il costo di alcuni servizi non deve implicare un impoverimento di compiti dell'amministrazione locale, specialmente se si tratta di compiti che essa ha tradizionalmente assolto rivelandosi la più idonea ad espletarli efficacemente.

Passa, quindi, a considerare che ogni vincolo nella destinazione delle somme devolute alle Regioni come quote di tributi erariali (somme che il disegno di legge dispone siano impiegate attenendosi ai piani di sviluppo economico regionale ed alle indicazioni della programmazione economica generale) deve essere definito entro limiti compatibili con l'autonomia delle Regioni, che risulterebbe lesa da un prestabilito e rigido condizionamento della spesa pubblica regionale.

Sottolinea che, a questo fine, occorre sia chiarito il valore tecnico dei termini « programmazione economica generale » e « piano di sviluppo economico regionale » precisando quale sia la natura di questi atti, quale forma essi assumano e, come nel procedimento di formazione dei piani, si attuino le competenze delle Regioni e trovino riconoscimento le fondamentali esigenze dell'autonomia in questa materia.

In rapporto alle restrizioni assai rigorose che il disegno di legge pone per i mutui da contrarsi dalle Regioni, avverte la necessità di un sostanziale coordinamento della disciplina concernente l'indebitamento regionale con quella in atto vigente per i comuni e le provincie, in modo che i vari limiti risultino non contrastanti con l'ampiezza di ciascun tipo di autonomia.

Il Relatore Restivo osserva, quindi, che l'assegnazione alle Regioni di « quote massime » di determinati tributi erariali non sembra giovare alla certezza dei rapporti fra Stato e Regione. La dizione « quote massime », a suo

avviso, si presta infatti, in sede di determinazione del reale ammontare delle quote da corrispondere, a contestazioni ed a diversità di trattamento che, politicamente, costituiscono motivi di disagio pregiudizievoli al buon funzionamento di un generale sistema di autonomia. Ugualmente l'esigenza di una maggiore precisione si prospetta in ordine al proposto criterio di riparto, tra le singole regioni, delle quote di tributi erariali devolute in favore della finanza regionale.

Osserva, a tale riguardo, che non è privo di inconvenienti l'aver posto a base del riparto il dato della spesa statale sostenuta per ciascuna regione nell'esercizio precedente al trasferimento delle funzioni e ciò, sia per la difficoltà dell'accertamento della distribuzione territoriale della spesa statale, sia perché una perequazione interregionale di detta spesa è difficile che possa riscontrarsi in riferimento ad un solo esercizio finanziario. Né contribuisce a dare maggiore chiarezza al riparto il fatto che esso debba attuarsi tenendo anche conto del gettito di un determinato tributo proprio delle Regioni, nonché di alcune spese poste a carico dei bilanci regionali in rapporto all'attribuzione di quel tributo.

Il Relatore Restivo fa, quindi, presente che il problema relativo alla necessità di adeguare l'ordinamento generale della finanza regionale alle differenziate esigenze delle singole Regioni, è affrontato dal disegno di legge attraverso la creazione di un fondo per il quale viene prevista una procedura di riparto che suscita qualche perplessità soprattutto dal punto di vista della sua validità formale dato che il detto riparto è previsto si attui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze e del tesoro.

A tale riguardo il Relatore Restivo osserva che i criteri del riparto non sono però fissati e si dice soltanto che le somme ripartite devono essere impiegate per determinati obiettivi dei piani generali e settoriali di sviluppo economico regionale.

Osserva, quindi, che non si precisa nemmeno se la scelta di tali obiettivi è affidata agli organi della Regione o se essa è effettuata con il decreto di assegnazione delle somme ripartite, essendo nella scelta stessa la motivazione del perché si è operato un riparto anziché un altro.

Il Relatore Restivo sottolinea che un chiarimento in ordine a questi punti è necessario in quanto un riparto, rimesso esclusivamente alla decisione dell'organo esecutivo, senza che la legge stabilisca sulla base di quali elementi esso debba avvenire, non rispecchia i normali rapporti tra competenze legisla-

tive e competenze amministrative in materia di spesa pubblica.

Osserva che occorre riferire il riparto a precisi parametri, tassativamente indicati, i quali, peraltro, varrebbero a ribadire il carattere del fondo come strumento correttivo di squilibri regionali anche se la mole dei bisogni in questo campo richieda una larghissima integrazione delle disponibilità del fondo attraverso i contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, dal provvedimento opportunamente richiamati. Sottolinea l'esigenza di riconoscere, in ordine alla specifica destinazione delle somme ripartite, le attribuzioni proprie dell'autonomia, espressamente stabilendo che l'impiego di quelle somme sia definito nei limiti delle finalità del fondo con l'intervento degli organi regionali. Osserva, infine, che insufficienti e lacunose si presentano le poche norme concernenti il demanio regionale, relativamente al quale il semplice rinvio alle disposizioni del Codice civile non appare adeguato alla necessità di dare certezza di regolamentazione giuridica ad una materia che sollecita particolarmente una netta definizione, fin dal primo sorgere delle Regioni, dei rapporti tra ordinamento dello Stato e ordinamento regionale.

Il deputato Albertini si dichiara favorevole alle osservazioni del Relatore volte a migliorare l'efficacia del disegno di legge. Il deputato Raffaelli ravvisa, quindi, l'opportunità di esprimere parere favorevole, con osservazioni, sul disegno di legge, riservandosi il proprio Gruppo di esprimere ulteriormente il proprio avviso in sede di Commissione Bilancio ed in Aula.

Dopo interventi dei deputati Togni Giulio Bruno, Angelino Paolo, del Relatore Restivo e del Presidente Valsecchi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, in considerazione degli obiettivi che esso persegue, sottolineando, peraltro, la esigenza che la Commissione Bilancio ne rielabori il testo tenendo presenti le osservazioni formulate dal Relatore e che saranno trasmesse alla stessa Commissione Bilancio.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Diniego di ratifica dei decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105 e 22 dicembre 1947, n. 1575, e nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (3239);

ORLANDI: « Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (577);

FOA ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (*Urgenza*) (736);

PEDINI ed altri: « Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (*Urgenza*) (985);

SIMONACCI ed altri: « Riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato » (*Urgenza*) (1248).

La Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera che i predetti provvedimenti le siano deferiti in sede legislativa.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione, Magri.

PROPOSTA DI LEGGE:

CARCATERRA: « Modificazione all'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'insegnamento superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (4250).

Il Presidente Ermini riferisce sulla proposta di legge, proponendo che la stessa sia modificata in deroga temporanea all'articolo 17 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Dopo interventi del deputato Codignola e del Sottosegretario di Stato Magri, la Commissione approva l'articolo unico della proposta di legge nel seguente nuovo testo proposto dal Presidente: « In deroga al disposto del terzo comma dell'articolo 17 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, le modifiche degli statuti universitari approvati entro il 31 dicembre 1963, entrano immediatamente in vigore ».

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 » (*Urgenza*) (4337).

Il deputato Baldelli riferisce favorevolmente sul disegno di legge, proponendo, a nome anche dei deputati Codignola, Rampa e Leone Raffaele, un ritocco migliorativo della indennità mensile prevista nella tabella annessa al disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Caiazza e Rampa, la Commissione approva gli articoli del provvedimento, con un emendamento del deputato Caiazza all'articolo 1°, che viene esteso anche al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati fem-

minili statali, mentre la tabella delle indennità di studio viene approvata nella seguente formulazione, con riserva del parere della V Commissione Bilancio:

Coefficienti	Indennità mensile
220	L. 15.400
260	» 18.200
309	» 21.630
402	» 28.140
450	» 31.500
522	» 36.540
580	» 40.600
700	» 49.000
800	» 56.000

Il Presidente Ermini rinvia, quindi, il seguito della discussione in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANATO ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini della compilazione delle graduatorie per il passaggio in ruolo del personale insegnante » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3993-B).

Dopo relazione favorevole del deputato Leone Raffaele la Commissione approva senza osservazioni od emendamenti le modifiche apportate dalla VI Commissione permanente del Senato al testo del provvedimento.

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

FRANCESCHINI ed altri: « Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica » (*Urgenza*) (4226).

Il deputato Franceschini riferisce, in sostituzione del Relatore Romanato, sulla proposta di legge, intesa a fronteggiare le crescenti esigenze nel campo dell'edilizia scolastica.

Intervengono favorevolmente i deputati Sciorilli-Borrelli, Roffi e Codignola, che fanno alcune osservazioni in merito al testo della proposta di legge.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare il seguito della discussione al fine di consentire al proponente di formulare gli emendamenti ritenuti necessari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dell'assegno di studio universitario » (*Urgenza*) (4323).

Il Presidente Ermini riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che attua il prin-

cipio costituzionale di assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Dopo avere illustrato le caratteristiche che differenziano il nuovo sistema da quello delle borse di studio, esamina partitamente gli articoli del disegno di legge, con particolare riguardo alla questione del punteggio preso in considerazione per l'accertamento del requisito del merito.

Il deputato Badini Confalonieri ritiene che il criterio stabilito per l'accertamento del requisito del merito debba essere integrato nel senso che l'assegno mensile sia concesso in ogni caso quando si raggiunga un certo punteggio. Il deputato Caiazza propone che il requisito del punteggio sia mantenuto ad un livello piuttosto basso.

Il deputato Berté fa una serie di osservazioni sul problema degli studenti lavoratori, sul criterio del punteggio, da limitare alla sufficienza, e sull'erogazione dell'assegno da effettuarsi solo parzialmente in servizi. Il deputato Rampa ritiene che il provvedimento possa essere migliorato, sopprimendo alcune condizioni impiedenti, come la percezione di stipendi da parte degli studenti.

Il deputato Cerreti Alfonso non è d'accordo sul criterio prescelto per l'accertamento del requisito di merito e favorevole alla precisazione di un punteggio minimo fisso. Il deputato Seroni ritiene che sia limitata la validità sociale del provvedimento, sul quale gravano scelte di bilancio, e richiama l'attenzione sulla questione degli studenti lavoratori e sul criterio adottato per la determinazione del criterio di merito.

Il deputato Roffi non ritiene che si possa parlare di attuazione costituzionale e chiede che i benefici siano estesi anche agli studenti che lavorano. Il deputato Sciorilli Borrelli esprime preoccupazione per l'incertezza nella determinazione del punteggio di merito.

Il Presidente Ermini rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta, onde consentire al Governo di fornire alcuni dati richiesti.

PROPOSTE DI LEGGE:

RUSO SALVATORE ed altri: « Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni » (*Urgenza*) (382);

COLITTO: « Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare » (*Urgenza*) (458).

MAROTTA VINCENZO ed altri: « Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (1208);

BUZZI ed altri: « Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 » (2361);

BADINI CONFALONIERI: « Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 » (*Urgenza*) (3631);

ORLANDI: « Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 » (*Urgenza*) (3644).

FUSARO e BALDELLI: « Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza » (*Urgenza*) (3655).

Dopo interventi dei deputati Russo Salvatore e Rampa e del Sottosegretario di Stato Magri, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione in attesa che la V Commissione bilancio si pronunci definitivamente sul nuovo testo unificato proposto in precedente seduta.

Su richiesta del deputato Malagugini, in merito all'ordine dei lavori, la Commissione delibera che nella successiva seduta la proposta di legge Borin n. 3051 sia posta al primo punto dell'ordine del giorno.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* ALDISIO. — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Sullo.

PROPOSTE DI LEGGE:

GOTELLI ANGELA ed altri: « Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione » (4191);

Senatori OTTOLENGHI ed altri: « Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4376).

Su proposta del deputato Alessandrini, la Commissione delibera di chiedere il passaggio in sede legislativa di entrambe le proposte di legge.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* ALDISIO. — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Sullo.

PROPOSTA DI LEGGE:

ALESSANDRINI ed altri: « Disposizioni per l'ammissione a contributo della spesa per la sistemazione delle strade classificate provinciali anteriormente all'entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, o non comprese nei piani di cui all'articolo 16 della legge stessa » (4392).

Dopo illustrazione favorevole del Relatore, Alessandrini, ed interventi pure favorevoli dei deputati Curti Ivano, Zappa, Amendola Pietro e del Ministro dei lavori pubblici, Sullo, la Commissione passa all'esame degli articoli, approvando senza modificazioni l'articolo 1. All'articolo 2, invece, le parole iniziali: « A decorrere dall'esercizio 1963-64 » sono sostituite dalle seguenti altre: « A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge ».

In fine di seduta la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva la proposta di legge n. 4392.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* GERMANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Sedati.

In apertura di seduta il deputato Grifone lamenta che l'accordo raggiunto il 21 dicembre 1961, ed in virtù del quale la ripresa della discussione sulle proposte di legge concernenti le colonie miglioratarie sarebbe avvenuta immediatamente dopo le vacanze di fine d'anno, non sia stato rispettato. Il Presidente Germani, dopo avere comunicato che la Commissione Giustizia porrà all'ordine del giorno per il parere le proposte di legge sulle colonie miglioratarie mercoledì 16 gennaio, e dei deputati Compagnoni, Miceli e Grifone, comunica che le proposte di legge suddette saranno poste al primo punto dell'ordine del giorno di venerdì 18 gennaio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4315).

Il Relatore Pucci Ernesto illustra le finalità del provvedimento, che reca la sistemazione finanziaria del grano distribuito, per un ammontare complessivo di un milione di quintali, ai coltivatori danneggiati nell'annata agraria 1959-60 e successive, illustrando accuratamente anche il nuovo sistema adot-

tato dal Ministero dell'agricoltura per garantire la riuscita delle semine.

Dopo interventi dei deputati Magno Michele, che preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, pur formulando osservazioni critiche sui criteri discriminatori che hanno presieduto — a suo avviso — alla distribuzione; Schiavon, che sollecita l'adozione di altre forme di intervento in presenza di casi consimili; e Monte, che esprime l'opportunità generale di intervenire nei casi di calamità atmosferiche attraverso distribuzioni gratuite di grano, il Sottosegretario Sedati illustra i criteri ai quali il Ministero si è ispirato nell'applicazione del provvedimento.

I tre articoli del disegno di legge sono, quindi, approvati senza modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4316).

Dopo un intervento del Relatore Pucci Ernesto, che illustra le finalità del provvedimento tendente a regolarizzare una già avvenuta autorizzazione di spesa, la Commissione ne approva i due articoli senza modificazioni.

Il Presidente Germani rinvia quindi ad altra seduta la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge nn. 4315 e 4316.

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Jervolino.

PROPOSTA DI LEGGE:

CENGARLE ed altri: Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato » (2308).

Il Relatore Tantalo illustra la proposta di legge con cui vengono adeguate le misure dei compensi per prestazioni effettuate dai medici e dai veterinari provinciali per conto di Enti o di privati.

Dopo intervento favorevole del Ministro Jervolino, gli articoli della proposta di legge sono approvati con modificazioni.

La votazione segreta della proposta di legge è rinviata in attesa del parere della I Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore ALBERTI: « Vaccinazione anti-tetanica obbligatoria » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4261).

Il Relatore Bartole riferisce favorevolmente sulla proposta di legge che mira a rendere obbligatoria per determinate categorie di persone la vaccinazione antitetanica.

Dopo interventi dei deputati Merlin Angelina, Angelini Ludovico, Gennai Toniatti Erisia, Cotellessa, Ricca, Borellini Gina, Romano Bruno, il Ministro Jervolino, ricordato che la proposta di legge per quanto riguarda gli aspetti sanitari del provvedimento, è confortata dal parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, manifesta perplessità sul contenuto del parere della Commissione Bilancio secondo cui la previsione di maggiore spesa di 50 milioni non sembra congrua all'onere implicato dal disegno di legge.

In qualità di responsabile governativo del settore sanitario afferma che, allo stato attuale, la previsione di copertura della proposta è più che sufficiente a garantire l'applicazione della legge.

La Commissione, quindi, delibera di chiedere alla Commissione Bilancio di modificare il parere espresso.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Jervolino.

PROPOSTA DI LEGGE:

ROMANO BRUNO: « Trattamento di quiescenza ed indennità di congedamento al personale militare della Croce Rossa Italiana » (2152).

Su proposta del Relatore Gotelli Angela, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa con parere della V Commissione bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE:

CENGARLE ed altri: « Modifica del ruolo delle assistenti sanitarie e disposizioni a favore degli aiutanti tecnici transitati nel ruolo dei segretari tecnici a norma della legge 16 dicembre 1961, n. 1307 » (3865).

Su proposta del Relatore Tantalo, dopo intervento del Ministro Jervolino, che si dichiara favorevole alla proposta di legge, la Commissione delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione della proposta alla propria competenza primaria.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e Partecipazioni statali)

Martedì 15 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni (4281) (*Parere della I, II e VI Commissione*) — Relatore: Castelli Edgardo.

COMMISSIONI RIUNITE

(Affari esteri e Bilancio e Partecipazioni statali)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4008);

— Relatori: Montini: per la III Commissione; Pedini: per la V Commissione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CURTI IVANO ed altri: Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi ai pubblici appalti (584) — Relatore: Azimonti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

COMANDINI ed altri: Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari (1711) — Relatore: De Capua — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

DE PASQUALE: Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4124);

DANTE: Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4304);

— Relatore: Alessandrini.

Discussione delle proposte di legge:

NANNUZZI e DE PASQUALE: Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (4338) — Relatore: Alessandrini.

GIOIA: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi (4237) — Relatore: Alessandrini.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

RUSSO SPENA RAFFAELE: Provvidenze a favore dei ferrovieri ex combattenti (*Urgenza*) (1817) — Relatore: Petrucci — (*Parere della V Commissione*);

PELLEGRINO ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori dell'Assemblea Regionale Siciliana (*Urgenza*) (3133) — Relatore: Frunzio — (*Parere della V Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (2480) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 19,30.